

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- SEZIONE FALLIMENTARE -

RICORSO EX ARTT. 67 E SS. C.C.I.I.

PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

* * *

Per **BLUNDO LANDOLINA SALVATORE**, nato a Siracusa il 27.09.1967, residente in Reggio Emilia (RE), alla Via Rabbeno n. 18, C.F. C.F. BLNSVT67P27I754F, assistito, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Pruccoli del Foro di Reggio Emilia, C.F. PRCFNC78D24C573U, con giusta delega in calce al presente atto firmata digitalmente ed allegata (**all. A**), ed elettivamente domiciliato presso lo studio e la persona dell'Avv. Francesco Pruccoli, sito in Reggio Emilia, alla Via del Cristo n. 4, PEC francesco.pruccoli@ordineavvocatireggioemilia.it, fax n. 0522 – 16.01.581

omissis

II. ATTIVO LIQUIDABILE

L'attivo del Sig. Blundo Landolina Salvatore, si compone di un conto corrente e redditi da lavoro in quanto non risulta proprietario di alcun bene immobile e/o bene mobile (**all. 7**), precisando oltretutto che gli arredi dell'abitazione del ricorrente – conduttore sono di proprietà del locatore. (**all. 8**)

2.1 Conto corrente

Il Sig. Blundo ha un conto corrente n. 1047723877 accesso presso Poste Italiane s.p.a. con saldo attivo di € 33,82 alla data del 13.09.2024 (**all. 9**) utilizzato ai fini della gestione delle proprie spese personali di vita quotidiana/lavorativa.

2.2 Crediti da lavoro

Sig. Blundo svolge la sua unica e principale attività lavorativa come assistente amministrativo presso la Casa Circondariale e di Reclusione di Reggio Emilia, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il Ministero della Giustizia e pari ad € 17.940,00 netti annuali, sulla base della media delle retribuzioni 2023 comprese tredicesima e quattordicesima e già al netto degli assegni di mantenimento che vengono corrisposti direttamente dal datore di lavoro (**all. 10**).

Si è, quindi, provveduto a predisporre un elenco delle spese mensili del nucleo monofamiliare (**all. 11**).

DESCRIZIONE MENSILE

Spese di sostentamento (alimenti e vestiti) 280,00

Trasporto pubblico 50,00

Luce / Gas / Telefono (mensile – **all.12**) 200,00

Scuola e Sport (mensa, ripetizioni) 0,00

Mediche (farmaceutiche, dentali, oculistiche) 100,00

Spese pattume/acqua 50,00

Spese affitto 450,00

Imprevisti 100,00

TOT. Mensile 1.230,00

La somma indicativa mensile che il Sig. Blundo Landolina può mettere a disposizione dei creditori nel ricorso risulta pari a € 150,00.

III. PASSIVO

Si allegano alla presente domanda gli elenchi nominativi dei creditori con l'indicazione delle somme dovute (**all. 13**) e di seguito riportati sinteticamente:

3.1 Passività in prededuzione

– Compenso OCC e Gestore accettato dal debitore pari ad € 2.409,00, iva compresa. Tale importo è stato indicato al netto della somma di € 610,12;

– Compenso del sottoscritto procuratore/advisor pari ad € 3.000,00 oltre CPA 4% escluso IVA (regime forfettario) per un totale lordo di € 3.120,00.

3.2 Passività da cartelle esattoriali

– **Euro 618,88** ad **Agenzia Entrate Riscossione di Reggio Emilia**, come indicato negli estratti di ruolo trasmessi, per aggi e spese di riscossione, di natura chirografaria (**all. 14**);

– **Euro 3.256,29** di natura privilegiata ex art. 2752 c.c. ed **Euro 524,55**, interessi, di natura chirografaria ad **Agenzia Entrate di Reggio Emilia**, come indicato negli estratti di ruolo trasmessi (**all. 14**);

– **Euro 1.823,00** a **Parma Gestione Entrate**, come indicato nelle comunicazioni trasmesse dall'Ente in relazione a sanzioni del Codice della Strada non versate (**all. 15**).

3.3 Passività da tributi locali

– **Euro 1.641,11** al **Comune di Gattatico**, come indicato nella precisazione di credito trasmessa dall'Ente in relazione all'IMU non versata (**all. 16**);

– **Euro 248,44** al **Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale**, come indicato nella precisazione di credito trasmessa dall'Ente in relazione a contributi di bonifica non versati (**all. 17**);

– **Euro 1.732,98** di natura privilegiata ex artt. 2752 c.c. e 2778 c.c. ed **Euro 159,85**, interessi, di natura chirografaria a **Regione Emilia Romagna**, come indicato nelle comunicazioni trasmesse dall'Ente in relazione a bolli auto non versati (**all. 18**) e negli estratti di ruolo trasmessi (**all. 14**).

3.4 Passività da sanzione-ammende

– **Euro 177,22** al **Comune di Bologna**, come indicato nella precisazione di credito trasmessa dall'Ente in relazione ad una sanzione del Codice della Strada non pagata (**all. 19**);

– **Euro 99,00** al **Comune di Siracusa**, come indicato nelle comunicazioni trasmesse dall'Ente in relazione ad una sanzione del Codice della Strada non pagata (**all. 20**);

– **Euro 231,90** alla **Polizia Municipale di Reggio Emilia** come indicato negli estratti di ruolo trasmessi (**all. 14**);

– **Euro 918,81** a **Unione Terre Argine** come indicato negli estratti di ruolo trasmessi (**all. 14**);

– **Euro 149,62** alla **Unione Val d'Enza** come indicato negli estratti di ruolo trasmessi (**all. 14**).

3.5 Passività da INPS

Euro 1.281,69 ad **INPS di Reggio Emilia**, come indicato nella comunicazione trasmessa dall'Ente per contributi non versati (**all. 21**).

3.6 Passività da società finanziarie

– **Euro 10.046,58** a **IFIS NPL Investing S.p.a.** per residuo del contratto di finanziamento n. 050460008 stipulato nell'anno 2009, come indicato nell'atto di precetto notificato al Sig. Blundo (**all. 22**);

– **Euro 24.117,38** a **Rubicon SPV S.r.l.** per residuo del finanziamento n. 0110408 stipulato con Carifin Italia S.p.a. in data 09.10.2008 di originari € 22.800,00, come indicato nella precisazione di credito trasmessa dal legale di Rubicon SPV S.r.l. (**all. 23**).

Si segnala che a far data dal mese di maggio 2024 il Ministero della Giustizia ha addebitato nella busta paga del Sig. Blundo trattenute di circa € 250,00-300,00 mensili per un atto di pignoramento relativo all'ordinanza n. 2965 de 15.12.2021. A far tempo dall'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore gli effetti del predetto pignoramento diverranno inefficaci e le trattenute non dovranno più essere effettuate. Si precisa che il ricorso contiene specifica domanda di sospensione dei procedimenti e di esecuzione forzata e di divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

– **Euro 91.754,30** a **Prisma SPV S.r.l.** per residuo del mutuo ipotecario originariamente stipulato con Banca per la Casa S.p.a. in data 18.01.2006 di originari € 100.000,00, come indicato nella precisazione di credito trasmessa dal legale di Prisma SPV S.r.l. (**all. 24**);

– **Euro 144,19** a **Credit Factor S.p.a.** per fatture di utenze non pagate, come indicato nella comunicazione inviata dalla società al Sig. Blundo (**all. 25**);

– **Euro 1.706,86** a **Pinkerton SPV S.r.l.** per residuo del finanziamento originariamente stipulato con Findomestic S.p.a. in data 28.03.2009 di originari € 1.121,46, come indicato nella precisazione di credito trasmessa Blue Factor S.p.a. per conto di Pinkerton SPV S.r.l. (**all. 26**);

– **Euro 236,46** a **Sprinbridge S.p.a.** per fatture di utenze non pagate, come indicato nella comunicazione inviata dalla società al Sig. Blundo (**all. 27**);

3.7 Altre passività

Euro 2.055,67 a **Condominio Ponte Enza** per contributi condominiali arretrati, come indicato nella dichiarazione di credito resa nella procedura esecutiva n. 59/2014 RGE (**all. 28**)

Pertanto il passivo accertato alla data della presente domanda ammonta ad € 148.453,78.

IV. IL PIANO

L'art. 67, co.1 C.C.I.I. dispone che: *“Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma”*.

Nella nuova formulazione del CCII, mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall'altro viene escluso l'accesso al debitore che *abbia “determinato la situazione da sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Ebbene, in ordine ai predetti requisiti richiesti dalla legge vigente ai fini della omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, si rileva come appaia evidente da quanto sinora esposto e documentato, come il sovraindebitamento del Sig. Blundo tragga essenzialmente origine da una serie di concause quali: la malattia, la modifica della qualifica lavorativa (assistente amministrativo in luogo di guardia penitenziaria) con contestuale calo della retribuzione e le vicende familiari (divorzio, mantenimento ex moglie e mantenimento figli).

L'assenza di colpa grave, malafede o frode è comprovata dal contenuto negativo del Casellario Giudiziale, del certificato dei carichi penali pendenti, della visura protesti, della visura CRIF nonché dall'esito delle verifiche compiute mediante l'accesso ai dati presenti nella Centrale Rischi e nella Centrale Allarme Interbancaria della Banca d'Italia (**all. 29**).

L'istante intende presentare un piano di ristrutturazione dei debiti con l'obiettivo di soddisfare parzialmente tutti i creditori in parte, destinando ai creditori la quota parte del proprio di stipendio pari ad € 150,00 mensili per tredici mensilità per tutta la durata della procedura fissata in anni 8 (otto) a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Il flusso di cassa generato dai versamenti del Sig. Blundo è di € 1.950,00 per ciascun anno e, così complessivamente, di € 15.600,00 per l'intera durata del piano proposto, secondo il calcolo che di seguito si sintetizza:

Rata mensile di € 150,00 x 13 mensilità all'anno = € 1.950,00

Totale flusso di cassa per 8 anni: € 15.600,00

L'attivo della procedura sarà pertanto pari a € 15.600,00.

Il Sig. Blundo si impegna a versare sul conto corrente della procedura la somma mensile di € 150,00 entro 5 giorni dalla ricezione dell'accredito dello stipendio sul proprio conto corrente

personale.

Tale somma consentirà di soddisfare i creditori le seguenti tempistiche e con le seguenti percentuali:

➤ creditori prededucibili: pagamento nella percentuale del 100% tramite le prime 36 rate dall'omologazione definitiva del piano, che il Ricorrente verserà sul conto corrente della Procedura, destinate a produrre un flusso di cassa di € 5.400,00. Detto pagamento avverrà in due tranches di cui la prima entro 18 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa e la seconda entro i successivi 18 mesi.

➤ creditori privilegiati: pagamento nella percentuale del 100% a far data dal 37° mese successivo alla homologazione definitiva del piano al netto dei costi della procedura che via via matureranno. Allo scopo di contenere le spese bancarie il loro pagamento pro quota avverrà con cadenza annuale;

➤ creditori chirografari o declassati al chirografo: pagamento nella percentuale di circa l'1% del loro credito a far data dal 96 mese successivo alla homologazione definitiva del piano, al netto dei costi della Procedura che via via matureranno. Allo scopo di contenere le spese bancarie, il loro pagamento avverrà in un'unica soluzione.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa della proposta:

Categoria Credito %

soddisfazione

Liquidità

disponibile

Crediti prededucibili comprensivi

dei costi della procedura 6.429,00 € 100% 15.600,00 €

Crediti privilegiati € 7.912,07 100% 9.171,00 €

Crediti chirografari € 135.012,71 0,93% 1.258,93 €

Totale 149.353,78 €

In merito alla fattibilità e sostenibilità della proposta, così come sopra formulata, si richiamano integralmente le considerazioni espresse dal nominato Gestore della Crisi, Avv. Erika Gualandri, nella attestazione/relazione allegata e parte integrante del presente atto.

V. CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA

LIQUIDATORIA

Da una valutazione comparativa emerge la maggiore convenienza per il ceto creditorio della proposta qui formulata rispetto all'alternativa liquidatoria della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e ss. CCII.

Il Sig. Blundo non è proprietario di beni mobili o immobili aggredibili.

Anche nella liquidazione controllata l'unica fonte di entrata per i creditori sarebbe la quota disponibile dello stipendio del Sig. Blundo con la differenza che la durata della procedura sarebbe di tre anni (durata minima della procedura stabilita dalla legge ove si esaurisca l'attività liquidatoria) a fronte degli otto anni proposti dal Sig. Blundo nella presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

VI. ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Il Sig. Blundo dichiara espressamente che negli ultimi cinque anni non ha compiuto alcun atto di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94 comma 2 CCII (**all. 30**).

* * *

Per tutto quanto sopra esposto e relazionato, tenuto conto che il professionista, nella relazione particolareggiata, che si allega, esprime giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria e attesta la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del Sig. Blundo (**all. 31**), il ricorrente, come sopra assistito, rappresentato, difeso e domiciliato, facendo proprie tutte le considerazioni e valutazioni espresse dal professionista incaricato,

CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, affinché Voglia per i motivi tutti dedotti nel presente atto:

In via principale

- **Ammettere** l'istante alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. CCII secondo il piano sopraesposto e attestato dal gestore della crisi nella persona dell'Avv. Erika Gualandri;
- **Nominare** il Giudice Delegato;

– **Disporre** la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata ed il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore ivi compresa la sospensione dell'esecuzione del pignoramento presso terzi n. 2965/2021 R.G.E. promosso da Rubicon SPV S.r.l.

- **Dichiarare** la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali

In via subordinata

nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale,

- **Dichiarare** l'apertura della procedura di liquidazione ex art. 270 CCII ed autorizzare sin da ora, nel caso in cui ne sussistano i presupposti, che si applichi l'esdebitazione di diritto di cui all'art. 282 CCII, decorsi tre anni dalla predetta apertura;
 - **Nominare** il Giudice Delegato;
 - **Nominare** il Liquidatore ex art. 270 CCII;
 - **Disporre**, inoltre, che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura ex artt. 270 e 150 CCII;
 - **Disporre** pertanto la sospensione dell'esecuzione del pignoramento presso terzi n. 2965/2021 R.G.E.;
 - **Fissare** ex art. 268 CCII che la quota parziale o importo escluso dalla liquidazione, rispetto al reddito netto mensile percepito dal ricorrente, sia individuato nella soglia pari ad € 1.230,00 mensili per spese di sostentamento proprie, salvi mutamenti patrimoniali in corso di liquidazione, che deve rimanere allo stato nella disponibilità del debitore per far fronte alle spese di mantenimento proprie ferma restando la sopravvenienza di costi allo stato impreveduti ed imprevedibili;
 - **Dichiarare** la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.
- Con la più ampia riserva di eventualmente integrare la presente istanza e/o fornire chiarimenti e/o depositare documenti che il Tribunale dovesse richiedere.